

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV
n. 102-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

GIULIO ANDREOTTI

per i reati di cui agli articoli 110 e 416 del codice penale; e agli articoli 110 e 416-bis del codice penale
(associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 27 marzo 1993

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 27 marzo 1993, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Andreotti per i reati di cui agli articoli 110 e 416 del codice penale; e agli articoli 110 e 416-bis del codice penale (concorso in associazione per delinquere; concorso in associazione di tipo mafioso).

Il 27 marzo 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 29 marzo 1993 e deferita alla Giunta in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 14, 15, 20, 21, 22 e 27 aprile 1993.

Il senatore Andreotti è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nelle sedute del 14, 15 e 21 aprile 1993, nel corso delle quali ha altresì fornito memorie scritte.

Nella seduta del 22 aprile 1993 la Giunta ha deliberato a maggioranza di richiedere ai magistrati procedenti - ai sensi dell'articolo 135, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato - documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione, vale a dire copia integrale di alcune pagine del processo verbale dell'interrogatorio di Baldassare Di Maggio, reso in data 16 aprile 1993; oppure documentazione concernente le persistenti ragioni che inducono a rendere assolutamente non conoscibile il nominativo della persona indicata da Baldassare Di Maggio, come presente nell'ascensore con cui lo stesso Di Maggio ed il Riina accedevano in casa del Salvo, in occasione del presunto incontro tra questi ed il senatore Andreotti, nonché eventuali riscontri acquisiti sul predetto episodio.

La richiesta di autorizzazione a procedere è notevolmente diffusa e complessa. Sebbene da un punto di vista squisitamente

formale possa farsi riferimento ad un'unica domanda dell'autorità giudiziaria, sotto un profilo sostanziale si potrebbe configurare una sorta di richiesta «a fattispecie progressiva», nel senso che ai contenuti dell'originaria istanza si sono aggiunti quelli delle due successive integrazioni (inviata rispettivamente il 14 e il 20 aprile 1993), nonché in parte quanto specificato nella lettera del 26 aprile 1993, inviata alla Giunta in risposta alla richiesta istruttoria deliberata nella seduta del 22 aprile 1993.

Pertanto, ai fini dell'esposizione dei fatti, si riassumeranno sinteticamente i contenuti della domanda di autorizzazione a procedere e delle successive integrazioni.

Innanzitutto, nella «voluminosa» richiesta originaria del 27 marzo 1993 si informa che già da tempo indagini e dichiarazioni di collaboranti avevano posto in rilievo come - nell'ambito di una generale politica di scambio di favori tra l'associazione mafiosa di «Cosa Nostra» ed esponenti del mondo politico - uno degli interessi precipui dell'organizzazione consisteva nell'ottenere, tramite l'intervento di esponenti politici, il condizionamento di processi penali a carico di membri dell'associazione mafiosa. Al riguardo, recenti acquisizioni probatorie avrebbero posto in evidenza che uno dei principali collegamenti, a tale specifico fine, tra l'organizzazione ed il mondo politico romano andava individuato nella persona dell'onorevole Salvo Lima, il cui omicidio doveva essere configurato nella prospettiva di una reazione dell'associazione mafiosa alla sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, n. 80, che, contrariamente alle aspettative dell'associazione, aveva confermato la maggior parte delle condanne pronunciate in secondo grado nel cosiddetto «maxi-processo».

Nella premessa dell'originaria domanda di autorizzazione si specifica l'esigenza di proseguire le indagini, potendosi ipotizzare l'individuazione del senatore Andreotti quale referente romano dell'onorevole Lima e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'associazione «Cosa Nostra», ai fini dell'aggiustamento dei processi giudiziari. Pertanto, la richiesta ha fatto riferimento a possibili condotte del senatore Andreotti, tenute in forme non contingenti e non occasionali almeno dal 1978 e mantenute fino al 1992, tali da ipotizzare a carico del senatore Andreotti il reato di concorso in associazione a delinquere sino al 1982 (articolo 416 cp) e di concorso in associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis cp) per il periodo successivo.

A livello di riscontri di tipo indiziario, l'originaria richiesta si basava essenzialmente sulle dichiarazioni rese da due collaboranti (Leonardo Messina e Gaspare Mutolo).

In particolare, il Messina aveva inizialmente dichiarato, nell'interrogatorio reso il 13 agosto 1992, di aver appreso dall'avvocato Bevilacqua, considerato esponente democristiano della corrente andreottiana, che l'onorevole Lima «era stato molto vicino a uomini di Cosa Nostra per i quali aveva costituito il tramite presso l'onorevole Andreotti per necessità della mafia siciliana».

Inoltre, negli interrogatori resi il 10 e 11 dicembre 1992 nonché l'8 gennaio 1993, il Messina stesso precisava che il riferimento all'onorevole Andreotti era stato formulato nell'ambito di sue conversazioni con altri uomini d'onore in occasioni diverse, in una delle quali gli era stato detto che «l'onorevole Lima era il contatto con l'onorevole Andreotti per le cose che interessavano Cosa Nostra, e specialmente per gli interessi concernenti i processi giudiziari a carico di esponenti dell'organizzazione».

Da parte sua, Gaspare Mutolo non giungeva immediatamente e spontaneamente a fare riferimenti alla persona del senatore Andreotti, nonostante sollecitazioni in tal senso da parte del pubblico ministero interrogante (dopo le riportate dichiarazioni del Messina).

Solo in data 4 marzo 1993 ed a suo dire solo a seguito della nota apparizione televisiva di Salvatore Riina, Gaspare Mutolo avrebbe deciso di collaborare a pieno, dichiarando espressamente di aver appreso

da una pluralità di fonti ed in particolare da Ignazio Salvo, che il referente romano cui l'onorevole Lima si rivolgeva per l'aggiustamento dei processi era costituito proprio dall'onorevole Andreotti, che aveva uno speciale rapporto personale con il dottor Carnevale. Per verità lo stesso Mutolo non ha ommesso di riferire che il dottor Carnevale poteva peraltro essere comunque contattato dall'associazione tramite avvocati che potevano «manovrarlo». A proposito del movente dell'omicidio dell'onorevole Lima, il Mutolo confermava che in tal modo si voleva dare sia una sanzione per l'esito negativo del maxi-processo, sia un avvertimento al senatore Andreotti per i suoi comportamenti futuri.

Infine, il Mutolo riferiva di aver appreso da un tale Giulio Reina (falsario da lui conosciuto in detenzione) che il senatore Andreotti era stato garante di un accordo tra Flavio Carboni ed un alto prelato per la restituzione di documenti contenuti nella famosa borsa del banchiere Calvi.

I citati espressi riferimenti «testimoniali» alla persona del senatore Andreotti vengono collocati dai magistrati precedenti in un quadro di insieme, riguardante la natura del rapporto instaurato da «Cosa Nostra» con esponenti del mondo politico siciliano e romano. In tale ambito vengono riportate le dichiarazioni generiche di altri collaboranti: Vincenzo Marsala; Antonino Calderone; Francesco Marino Mannoia; Giuseppe Marchese; Baldassare Di Maggio, che in particolare negli interrogatori del 9 e 18 gennaio 1993 fa riferimento ad un «comune amico» di Salvo Lima e di Salvatore Riina per condizionare il maxi-processo; di Tommaso Buscetta, il quale in particolare nella seduta della Commissione parlamentare di inchiesta del 16 novembre 1992 sul fenomeno della mafia aveva dichiarato che l'omicidio di Lima serviva per «denigrare Andreotti».

Un'ulteriore tessera del complesso mosaico della prima richiesta di autorizzazione a procedere era costituita dai riferimenti processuali concernenti il senatore Andreotti, in relazione all'omicidio del prefetto di Palermo Dalla Chiesa. In particolare,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vengono citate le note pagine del diario tenuto - nella forma di un tenero colloquio con la prima moglie defunta - dal generale Dalla Chiesa, in cui si dà conto di un incontro avuto con l'onorevole Andreotti su sollecitazione di questi, che si sarebbe manifestato come indirettamente interessato all'attività del prefetto per le proprie presenze elettorali in Sicilia. In ordine a tale colloquio viene anche citata la testimonianza del figlio del generale, Fernando Dalla Chiesa, il quale attribuisce al padre il ricordo anche di una visibile preoccupazione dell'onorevole Andreotti all'affermazione del generale Dalla Chiesa, secondo la quale non avrebbe avuto riguardo per nessuno.

* * *

Nella prima integrazione, inviata il 14 aprile 1993, della richiesta di autorizzazione a procedere, vengono riportati i contenuti di due interrogatori, resi dai collaboranti Francesco Marino Mannoia e Tommaso Buscetta negli Stati Uniti d'America rispettivamente il 3 e 6 aprile 1993, a seguito delle rogatorie internazionali richieste nel marzo 1992 e integrate il 15 marzo 1993, nell'ambito del procedimento concernente l'omicidio dell'onorevole Lima.

Francesco Marino Mannoia dichiara che l'onorevole Piersanti Mattarella aveva intenzione di far pulizia nell'ambiente politico, rompendo quindi ogni legame con l'associazione mafiosa, in tal modo entrando in contrasto con altri esponenti politici democristiani. A seguito di tale contrasto vi sarebbe stato (tra la primavera e l'estate del 1979) un incontro a Palermo (in una riserva di caccia) del senatore Andreotti con i Salvo, gli onorevoli Lima e Nicoletti (ed altri) ed il Bontate (esponente di spicco di una cosca mafiosa), il quale ne avrebbe riferito allo stesso Mannoia.

Alcuni mesi dopo l'omicidio dell'onorevole Mattarella (avvenuto il 6 gennaio 1980), sempre a detta del Mannoia, vi sarebbe stato un altro incontro, al quale il senatore Andreotti avrebbe partecipato in una villetta (precisamente individuata dal Mannoia) di proprietà di un familiare

dell'Inzerillo (altro esponente mafioso). A tale incontro avrebbero partecipato l'onorevole Lima, i Salvo, oltre a numerosi mafiosi fra cui il Bontate; incontro al quale il senatore Andreotti sarebbe giunto per mezzo di una autovettura degli stessi Salvo, provenendo da Trapani, dove era arrivato mediante un aereo privato di proprietà degli stessi Salvo. Il Mannoia non avrebbe partecipato all'incontro, essendo rimasto all'esterno della villetta: però avrebbe visto entrare ed uscire il senatore Andreotti, di cui descrive genericamente l'abbigliamento (vale a dire un vestito scuro).

Inoltre, il Mannoia riferisce ancora che, dopo l'uccisione del Bontate, Salvatore Riina e i corleonesi avrebbero cercato (peraltro non riuscendovi in pieno) di rinsaldare tramite l'onorevole Lima i rapporti con il senatore Andreotti, il quale però avrebbe dal 1987 in poi favorito scelte politiche di assoluto contrasto con gli interessi dell'associazione mafiosa. In particolare, lo stesso Mannoia afferma che il dottor Carnevale sarebbe stato comunque diversamente avvicicabile da Cosa Nostra, perchè vecchio amico della famiglia Madonna.

Dal canto suo, Tommaso Buscetta dichiara espressamente che il referente politico romano dell'onorevole Lima era il senatore Andreotti, affermando di averlo appreso da moltissimi uomini d'onore - di cui peraltro non indica il nome - nel periodo in cui fu detenuto in carcere dal 1972 al 1980, nonchè dai cugini Salvo - ora defunti - al di fuori della detenzione.

Gli stessi Salvo costituivano - sempre a detta del Buscetta - un tramite diretto tra l'associazione mafiosa ed il senatore Andreotti, alternativo a quello costituito dall'onorevole Lima. In questa prospettiva riferisce di aver appreso da Gaetano Badalamenti (in Brasile nel 1982/1983) di un incontro di questi, avvenuto nell'ufficio di Roma del senatore Andreotti, con lo stesso senatore Andreotti, uno dei cugini Salvo e Filippo Rimi, cognato del Badalamenti (in un primo tempo condannato all'ergastolo in appello; ma poi la sentenza della Corte di Cassazione era stata a lui favorevole, grazie

anche all'interessamento del senatore Andreotti, motivo del presunto incontro a Roma).

Inoltre, Tommaso Buscetta riferisce di aver appreso dal Bontate e dal Badalamenti (separatamente, ma con versioni coincidenti) che il giornalista Pecorelli sarebbe stato ucciso dalla mafia, su richiesta dei cugini Salvo formulata nell'interesse del senatore Andreotti, allarmato da conoscenze del Pecorelli sulla vicenda del sequestro e dell'omicidio dell'onorevole Moro.

Anche con riferimento all'omicidio del prefetto Dalla Chiesa, il Buscetta, superando sue anteriori reticenze, chiarisce che il senatore Andreotti sarebbe «l'entità» che avrebbe avuto interesse, convergente con quello della mafia, «alla eliminazione del generale», anch'egli a conoscenza di particolari ignoti sulla vicenda dell'onorevole Moro.

A quest'ultimo riguardo, tra le altre circostanze riferite in merito a presunti contatti tra la mafia, la malavita organizzata e le Brigate Rosse ai fini della liberazione dell'onorevole Moro, il Buscetta dichiara di aver appreso da Ugo Bossi, delinquente comune della banda Turatello, che quest'ultimo era stato interessato telefonicamente da un esponente politico, dal quale avrebbe appreso che altri avrebbero non nutrito una volontà effettiva di liberare l'onorevole Moro.

* * *

Nella seconda integrazione (trasmessa il 20 aprile 1993) della richiesta di autorizzazione a procedere sono contenute le risultanze di ulteriori autonome indagini, svolte nell'ambito di altri procedimenti.

Innanzitutto, si dà conto delle dichiarazioni rese in data 16 aprile 1993 dal collaborante Baldassare Di Maggio.

In particolare, il nome del «comune amico» - cui aveva fatto riferimento in un precedente interrogatorio, di cui si era dato conto nella originaria richiesta di autorizzazione a procedere -, al quale rivolgersi per l'aggiustamento dei processi, viene esplicitato nella persona dell'onorevole Giulio Andreotti. Il Di Maggio precisa di aver

comunicato ad Ignazio Salvo che Salvatore Riina voleva un incontro con l'onorevole Andreotti. Successivamente, in epoca non ben precisata, Salvatore Riina chiese al Di Maggio di essere accompagnato in casa del Salvo, che allora era agli arresti domiciliari. In casa del Salvo il Riina, sempre accompagnato dal Di Maggio, fu ammesso alla presenza di due persone che lo attendevano, e che il Di Maggio stesso riconobbe nelle persone degli onorevoli Andreotti e Lima.

In particolare Baldassare Di Maggio riferisce ancora che il Riina salutò con un bacio sia il Salvo sia gli onorevoli Lima ed Andreotti. Il Di Maggio precisa che si allontanò subito dopo dalla stanza, per cui non è in grado di poter riferire sui contenuti del colloquio.

Il Di Maggio non appare preciso circa la data dell'incontro, che sembra situare nel settembre del 1988; ricordo che il Pubblico Ministero ritiene però errato, atteso che da una serie di altri riferimenti si ritiene di poter collocare l'incontro nella primavera del 1987.

Ulteriori acquisizioni probatorie sono costituite da alcune fotografie rinvenute in data 1 aprile 1993, nel corso di una perquisizione dell'abitazione di un certo Vincenzo Sinacori di Mazara del Vallo, colpito da ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo in data 30 marzo 1993 per i delitti di appartenenza ad associazione mafiosa e di omicidio.

Le fotografie riguardano la cerimonia religiosa di inaugurazione della Chiesa «Cristo Re», avvenuta in Roma il 28 novembre 1987. Il parroco di tale chiesa è Baldassare Pernice, proveniente da Mazara del Vallo, zio di Vincenzo Sinacori. A tale cerimonia era presente il senatore Andreotti, ritratto seduto in chiesa, nonchè mentre stringe la mano a tale Vincenzo Pernice, anch'egli zio del Sinacori.

Inoltre, si dà conto di una relazione del commissariato di Pubblica sicurezza di Mazara del Vallo, in cui si riferisce di un episodio avvenuto nel 1985, quando il senatore Andreotti, secondo quanto notato da un sovrintendente della polizia di Stato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in servizio di ordine pubblico presso l'albergo cittadino - dopo aver partecipato ad una seduta del consiglio comunale di Mazara del Vallo, dedicata ai noti problemi locali della pesca - avrebbe incontrato in una saletta privata dell'albergo cittadino, tale Andrea Manciaracina, il quale all'epoca aveva appena compiuto 23 anni, figlio di Manciaracina Vito tratto in arresto nel 1988 per associazione mafiosa, e che attualmente risulta latitante quale imputato del medesimo reato. Sulla porta della saletta, quasi a garantire la riservatezza del colloquio, vi era l'allora sindaco di quel comune, Gasperino Zaccaria, attualmente colpito da provvedimento cautelare nell'ambito di un'indagine su illeciti nel comune di Mazara del Vallo.

* * *

Infine, con lettera del 26 aprile 1993, il Procuratore della Repubblica procedente - in riferimento ad una richiesta di documenti, deliberata dalla Giunta nella seduta del 22 aprile - ribadiva la persistenza delle ragioni di segretezza, che avevano determinato l'imposizione di riferimenti omissivi sul nome della persona, indicata da Baldassare Di Maggio nell'interrogatorio reso il 16 aprile 1993, come presente nell'ascensore con cui lo stesso Di Maggio ed il Riina accedevano in casa del Salvo, in occasione del presunto incontro tra questi e il senatore Andreotti. Infatti, si tratterebbe di persona interessata da indagini preliminari, indicata tra l'altro più volte come «uomo d'onore di Cosa Nostra, appartenente alla famiglia di Salemi».

* * *

A seguito di un approfondito dibattito nella Giunta non è stata raggiunta una maggioranza sufficiente all'approvazione delle due proposte messe ai voti; e cioè restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la trasmissione allo speciale Collegio istruttorio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989; diniego dell'autorizzazione a procedere. Sicchè è soltanto tecnica - e cioè determinata dalle specifiche regole di voto - la maggioranza

che si è formata a favore della proposta di concessione dell'autorizzazione.

Ciò impone al redattore della presente relazione di dare conto diffusamente dei gravi problemi di cui la Giunta si è fatta carico nel corso dei suoi lavori ed insieme di individuare le ragioni che hanno reso non convincenti le due proposte - l'una all'altra alternativa - che poste ai voti non hanno raggiunto la maggioranza necessaria per essere approvate.

* * *

Di fronte ad una vicenda di tale importanza - intorno alla quale un intenso dibattito si è acceso anche nella pubblica opinione - opportuna si appalesa una rivisitazione preliminare dei limiti del potere di cui la Giunta e in esito l'Assemblea sono investite nella materia delle autorizzazioni a procedere.

Sul punto non convincente appare la tesi, pur autorevolmente avanzata, secondo cui una mera *notitia criminis* sarebbe sufficiente per il Pubblico Ministero a motivare la richiesta e, correlativamente, a determinare l'obbligatorietà per il Senato di accoglierla, in termini di sostanziale automatismo.

Se l'articolo 111 del codice di procedura penale impone al Pubblico Ministero di indicare nella richiesta di autorizzazione a procedere il fatto, la norma violata e le ragioni per cui l'autorizzazione viene richiesta, diviene evidente la necessità almeno di una *notitia criminis qualificata* e cioè sorretta da un sia pur embrionale apparato indiziario.

Rispetto a questa la Giunta prima e l'Assemblea poi opereranno l'esame dovuto e cioè verificheranno:

- la sussistenza-insussistenza di un *fu-mus persecutionis soggettivo* emergente nell'atteggiamento del giudice che abbia assunto posizioni preconcepite o parziali contro il personaggio politico o il partito a cui l'inquisito appartiene;
- la sussistenza-insussistenza di un *fu-mus persecutionis oggettivo* che può consistere nella mancanza di corrispondenza tra

il reato contestato e i fatti posti a base della richiesta di autorizzazione a procedere, ovvero nell'assenza nei fatti medesimi di qualsiasi consistenza probatoria.

Va da sè che, nell'esercizio di un potere pur così limitato, non sembra possibile prescindere nell'ora presente dalle conclamate esigenze di una riforma dell'intero sistema delle immunità parlamentari, al fine di poter, in attesa che l'istanza riformatrice si realizzi, anticiparne i valori sottesi mediante una attenta e restrittiva applicazione del potere di diniego.

Ciò posto in termini generali, va innanzitutto precisato come l'ipotesi accusatoria che il Pubblico Ministero formula nei confronti del senatore Andreotti non sia quella di aver partecipato all'associazione mafiosa, bensì soltanto quella di aver tenuto in forma non contingente e non occasionale condotte idonee a realizzare l'ipotesi di un suo concorso *dall'esterno* alla realizzazione dei fini della associazione stessa. Delicati sono i problemi giuridici derivanti da simile impostazione dall'accusa e relativi alla stessa ammissibilità astratta di un concorso dell'*estraneus* in reati essenzialmente partecipativi quali quelli previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale; problemi già emersi in un dibattito dottrinario e giurisprudenziale di cui la richiesta del P.M. (pp. 4-6, pp.38-39) dà conto solo parzialmente; e nel cui ambito è pur stato avvertito il pericolo di una eccessiva dilatazione applicativa di fattispecie incriminatrici in se stesse singolari nella loro struttura (perchè caratterizzate da un notevole deficit di tipicità, che indusse anche ad un sospetto - ora peraltro superato - di illegittimità costituzionale); sicchè indubitabile è apparsa almeno l'esigenza di una attenta e preliminare identificazione delle condotte concorsuali che l'estraneo deve porre in essere per meritare di essere parificato *quoad poenam* ai partecipanti all'associazione per delinquere e/o mafiosa, anche ai fini della dovuta distinzione con condotte di minore spessore integranti ipotesi di mero (ancorchè permanente) favoreggiamento ovvero di concorso in

specifici delitti commessi da singoli membri dell'associazione.

A tutto ciò va aggiunto che identificandosi in un uomo politico il possibile concorrente all'associazione mafiosa, l'ammissibilità dell'ipotesi di concorso presuppone ovviamente l'affermazione che l'articolo 416-ter, di recente introdotto nel nostro ordinamento penale, abbia tipizzato soltanto una delle possibili condotte di concorso (e cioè il contributo finanziario all'associazione erogato in cambio del voto), lasciando la possibilità che altre condotte concorsuali siano contestate in virtù di una generale applicabilità dell'articolo 110 del codice penale anche ai reati di natura partecipativa.

Trattasi peraltro di problemi giuridici che appunto in ragione della loro delicatezza non possono assumere rilievo nella sede propria dell'autorizzazione a procedere - e che infatti nel dibattito in Giunta sono stati soltanto sfiorati - dovendo avere nella competente sede giudiziaria il luogo naturale di discussione e soluzione.

Da tali premesse consegue che la valutazione della specifica richiesta in esame deve obbligatoriamente limitarsi ad una valutazione dell'apparato indiziario, che sorregge la diffusa richiesta del Pubblico Ministero per come successivamente ed in due riprese integrata; e poichè gli indizi secondo il Pubblico Ministero sarebbero fondati principalmente, se non esclusivamente, su dichiarazioni di collaboranti di giustizia, l'esame deve (in una fase ancora preliminare) muovere da una considerazione di principi già fissati in sede giurisdizionale in tema di valutazione di tali apporti istruttori; principi su cui non a caso il P.M. procedente a lungo si diffonde nelle pagine 23-47 della originaria richiesta del 27 marzo 1993.

Orbene i principi fissati da una giurisprudenza, pur non del tutto consolidata, in ordine alla possibilità che dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se soltanto *de relato*, possano - se convergenti - costituire l'una dell'altra fonti di riscontro, tali da legittimare il fondarsi sulla loro convergenza del libero convincimento del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giudice, sono apparsi alla Giunta frutto indubbio dello stato emergenziale in cui l'ordinamento - in tutte le sue componenti - viene a trovarsi per effetto dell'aggravarsi della criminalità organizzata.

Sicchè, come il legislatore ha reagito spingendo la cosiddetta «legislazione dell'emergenza» ai limiti massimi di flessibilità dell'ordinamento costituzionale, non diversi sono gli scopi e le ragioni di una «giurisprudenza dell'emergenza», che nell'applicazione della legge si spinge anch'essa al limite estremo di compatibilità con i principi fondativi dello Stato di diritto.

In tale prospettiva appare naturale che verso tale limite estremo si spingano soprattutto i giudici del merito più esposti, più in trincea nella lotta contro il crimine organizzato; ed è fisiologico che una qualche correzione di linea venga invece dalla Corte di legittimità, come è avvenuto anche di recente. Il che non esclude affatto che in alcuni casi, che interessano la vicenda in esame, la giurisprudenza della I Sezione penale della Cassazione, presieduta dal dott. Carnevale, sia pervenuta a pronunce che appaiono il frutto almeno di un eccessivo e inaccettabile formalismo.

Peraltro anche tali problematiche, indubbiamente difficili e per più profili addirittura angoscianti, devono ritenersi estranee ai profili che strettamente riguardano l'istituto della autorizzazione a procedere.

Perchè *uno* è il problema di valutare in quali limiti le dichiarazioni dei collaboranti possano costituire il fondamento di una sentenza penale di condanna; *altro e minore* è il problema di valutarne la possibilità di costituire il fondamento di un provvedimento restrittivo della libertà personale; *altro e ancora minore* - ma insieme l'unico rilevante ai fini del nostro decidere - è il problema di valutarne la sufficienza a giustificare il mero atto di impulso di un procedimento e di una indagine giudiziaria.

Sicchè, nel caso in cui quest'ultima riguardi un parlamentare, il problema dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti va riguardato nei soli limiti di considerarne la sufficienza ad una qualificazione della *notitia criminis*, che risulti come

tale idonea a rendere fondata e non persecutoria la richiesta di autorizzazione a procedere.

* * *

Così fissate le complessive direttrici di esame, va subito avvertito come nel caso il criterio adottato dal Pubblico Ministero precedente nel porre le dichiarazioni dei collaboranti a sostegno della richiesta di autorizzazione, appaia, ad un esame sereno ed oggettivo, del tutto corretto e addirittura prudenziale. Traspare, infatti, dall'impostazione generale della richiesta del 27 marzo 1993, il principio secondo cui la dichiarazione di un singolo collaborante, per quanto soggettivamente attendibile, è insufficiente da sola ad assumere consistenza di indizio, anche se ha ad oggetto circostanze di cui dichiaratamente riferisce di aver avuto cognizione diretta. Perchè la dichiarazione assuma valore di indizio è necessario che la stessa trovi riscontro almeno nella dichiarazione - sia pure soltanto *de relato* - di altro collaborante.

Tale principio seguito dal P.M. è già implicito nella circostanza che le prime dichiarazioni rese dal collaborante Messina, individuanti nel senatore Andreotti il referente politico romano dell'onorevole Lima, nel cui intervento Cosa Nostra confidava per l'aggiustamento del maxi-processo in fase di Cassazione, non sono state ritenute dal Pubblico Ministero neppure sufficienti a costituire la fonte di una *notitia criminis* idonea a giustificare l'iscrizione del nominativo del senatore Andreotti nell'apposito registro; e ciò fino a quando le dichiarazioni del Messina non hanno trovato riscontro in quelle spontaneamente rese da Gaspare Mutolo il 4 marzo 1993.

Se tale atteggiamento del P.M., indubbiamente prudenziale e forse addirittura dovuto di fronte ad una accusa di tale gravità, fosse stato tenuto presente, probabilmente molte delle osservazioni mosse all'interno della Giunta al suo operato non avrebbero avuto ingresso nel dibattito. Non solo: ma nel dibattito stesso e in quello che all'esterno si è acceso nella pubblica opinione, minore peso si sarebbe dato, anche da parte

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello stesso senatore Andreotti, alla credibilità e verosimiglianza di episodi che, in quanto riferiti da un unico collaborante, non assumono nella vicenda neppure valore di indizio.

Particolare è il riferimento, non soltanto alla pretesa affiliazione mafiosa del senatore Andreotti mediante il tradizionale rito di sangue (che lo stesso Pubblico Ministero ritiene incredibile, escludendola dall'ambito della verosimiglianza), ma anche ai quattro contatti diretti che il senatore Andreotti avrebbe avuto con rappresentanti di vertice dell'associazione mafiosa nel proprio studio romano, in una riserva di caccia frequentata dal Bontate, in una villetta appartata di proprietà Inzerillo, nell'abitazione palermitana di Ignazio Salvo.

Tali episodi, appunto perchè riferiti ciascuno da un unico collaborante (il primo dal Buscetta che lo avrebbe appreso dal Badalamenti, il secondo e il terzo dal Mannoia, il quarto dal Di Maggio), non possono assumere peso valutativo nel giudizio demandato al Senato e ciò perchè, secondo la stessa impostazione del Pubblico Ministero procedente, le dichiarazioni dei tre collaboranti, pur soggettivamente attendibili per il notevole contributo dato fino ad ora alle indagini, non costituiscono fonte di indizio. Il che non implica affatto che il P.M. non fosse tenuto ad informarne accuratamente il Senato, perchè le stesse individuano comunque precise direzioni dell'indagine ulteriore, cui il P.M. ha chiesto di essere autorizzato.

Gli episodi ora riferiti si situano indubbiamente al limite estremo della verosimiglianza, che non superano soltanto perchè vengono ad inserirsi in un complessivo quadro indiziario che rende, ad avviso del relatore, su ben altre basi fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di autorizzazione a procedere.

Esistono, infatti, convergenti elementi indiziari costituiti da ormai numerose dichiarazioni di collaboranti, che in merito reciprocamente si riscontrano, in ordine alle seguenti circostanze:

a. che fosse interesse e fine specifico di Cosa Nostra assicurarsi una impunità alme-

no relativa mediante il condizionamento dall'esterno dei procedimenti giudiziari;

b. che il condizionamento o il suo tentativo poteva avvenire mediante canali diversi, tra i quali assumeva particolare rilievo l'intervento - richiesto e promesso - di esponenti politici vicini a Cosa Nostra ed a questa legati da una pluralità di interessi, dove centralità assumeva la possibilità dell'associazione di indirizzare il voto popolare;

c. che nell'associazione diffuso era l'affidamento nell'onorevole Lima, contattabile prevalentemente tramite i cugini Salvo, e nel suo referente politico romano;

d. che in particolare all'interno di Cosa Nostra diffusa era l'aspettativa di un condizionamento dall'esterno del maxi-processo, soprattutto nella fase di Cassazione;

e. che tale condizionamento si attendeva da parte del citato referente politico romano dell'onorevole Lima;

f. che il referente romano dell'onorevole Lima era il senatore Andreotti.

D'altro canto indiscusso deve ritenersi lo strettissimo rapporto politico e personale che per notevole arco temporale ha legato l'onorevole Lima al senatore Andreotti, ed ormai difficilmente discutibile il ruolo, se non di partecipazione, almeno di strettissima contiguità dell'onorevole Lima rispetto all'associazione mafiosa. In tale complessivo quadro, del tutto ragionevole diviene l'ipotesi che l'onorevole Lima abbia direttamente, o tramite Ignazio Salvo, promesso a Cosa Nostra l'intervento romano del senatore Andreotti per condizionare l'esito di processi in Cassazione e soprattutto del maxi-processo.

L'importanza che quest'ultimo aveva per Cosa Nostra ne giustifica pienamente l'estremo interesse; trattavasi infatti di una vicenda giudiziaria, in cui non soltanto erano coinvolti, colpiti da imputazioni gravissime, i vertici dell'associazione mafiosa (alcuni catturati ed altri, tra cui il Riina, latitanti), ma che soprattutto tendeva, nella prospettiva dell'accusa, ad una cristallizzazione, a livello di giudicato, del cosiddetto «teorema Buscetta». È cioè del tutto ragionevole ritenere che Cosa Nostra fosse

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposta a tutto, pur di evitare che l'acclaramento di una sua configurazione come organizzazione verticistica e unitaria determinasse la riferibilità ai suoi vertici delle responsabilità penali relative ai cosiddetti «delitti eccellenti»; sul presupposto che gli stessi, per le conseguenze che avrebbero avuto sulla associazione, non potevano essere eseguiti se non formalmente deliberati o almeno approvati dai vertici medesimi.

Ciò d'altra parte è confermato - sempre sul piano di un riscontro di logicità e congruenza - dalla fosca scia di sangue che ha segnato il corso del maxi-processo (omicidi Saetta e Scopellitti) e quindi la sua conclusione sfavorevole a Cosa Nostra (omicidi Lima e Salvo). Sicchè ragionevole e già confortata da un convergente quadro indiziario - ovviamente meritevole di verifica nelle ulteriori fasi giudiziarie - deve ritenersi l'ipotesi che l'onorevole Lima abbia sin dall'inizio del maxi-processo assunto verso Cosa Nostra l'impegno di condizionarne gli esiti almeno nella fase finale grazie all'intervento del proprio referente politico romano e cioè del senatore Andreotti. Nè appare irragionevole pensare che tale condotta dell'onorevole Lima non sia stata libera, ma necessitata dalla volontà di allontanare quel tragico destino che dopo l'esito (per Cosa Nostra negativo) del maxi-processo, si è rivelato ineludibile. Prospettiva in cui una valutazione politica ferma e severa che il Parlamento ha già espresso in altra competente sede viene a temperarsi di umana pietà per una condizione esistenziale che almeno dal finire degli anni ottanta deve essere diventata per l'onorevole Lima angosciante e difficilissima.

È noto, peraltro, a chiunque abbia esperienza di investigazioni ed indagini giudiziarie che la *prova* (anche indiziaria) di un fatto (nel caso la attesa da parte di Cosa Nostra di un intervento del senatore Andreotti per il condizionamento del maxi-processo in fase di Cassazione) può costituire insieme *indizio* (sia pure in sè non univoco, nè concludente) di un fatto diverso ed ulteriore, che al primo si colleghi in

termini di logica consequenzialità; e cioè del primo costituisca un antecedente logico ovvero una logica conseguenza.

Può quindi serenamente affermarsi che nel caso sussistono indizi sufficienti a giustificare investigazioni e indagini in ordine a tale fatto diverso ed ulteriore: e cioè il concreto esercizio da parte del senatore Andreotti della propria influenza per condizionare l'esito del maxi-processo (come di altre vicende giudiziarie anche più antiche cui Cosa Nostra era interessata) o anche soltanto la promessa di esercitare la propria influenza.

Ed infatti anche soltanto la promessa - se inserita nell'ambito di uno stabile rapporto di contiguità anche indiretta (e cioè tramite l'onorevole Lima) con l'associazione mafiosa - può ritenersi condotta sufficiente a contribuire ai fini di Cosa Nostra poichè idonea a rafforzare all'interno della stessa il peso politico dei suoi capi. Va da sè che per assumere rilevanza penale l'interessamento non può essere consistito in un atteggiamento di dovuto rispetto dell'autonomia della giurisdizione; nè la promessa dell'interessamento stesso in un semplice e mero invito a confidare negli esiti preventivabili del rigido formalismo già da tempo assunto dalla giurisprudenza della 1a sezione penale della Cassazione, se presieduta dal dottor Carnevale.

Deve quindi concludersi che, per le premesse indiziarie e logiche da cui muove, la richiesta del P.M. di essere autorizzato ad ulteriori verifiche ed approfondimenti mediante nuove investigazioni è fondata e tutt'altro che persecutoria; poichè non esclude, ma anzi implicitamente presuppone, la possibilità di un accertamento negativo; e cioè che la promessa di un intervento del senatore Andreotti fatta a Cosa Nostra dall'onorevole Lima sia stata soltanto una millanteria, forse drammaticamente necessitata.

Tale valutazione della piena ammissibilità di un'indagine ulteriore trae conforto da altri elementi che, pur privi di autosufficienza indiziaria, concorrano tuttavia a formare un quadro complessivo di investigazione già abbastanza definito.

Valgono in tal senso il riferimento ampio e diffuso operato dal P.M. ad altre note - ma per più profili ancora oscure - vicende (Dalla Chiesa, Pecorelli, Moro, Sindona e Calvi), nonché le ulteriori acquisizioni di cui alle pagg. 16-21 della seconda integrazione della richiesta. Quanto a queste ultime è evidente che le fotografie della cerimonia di inaugurazione della chiesa «Cristo Re» in Roma assumono significato non tanto in sè, quanto per il complessivo quadro indiziario in cui vengono ad inserirsi, essendo state rinvenute nell'abitazione di un soggetto colpito da ordinanza di custodia cautelare per appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra ed omicidio; soggetto la cui partecipazione alla cerimonia non risulta dalle fotografie, nè era stata affermata - neppure come probabile - dalla Procura palermitana; ma è stata riferita alla Giunta dallo stesso senatore Andreotti sulla base di dichiarazioni e documenti ricevuti dal parroco della chiesa Baldassare Pernice.

Più rilevante appare peraltro l'informativa che la Procura palermitana ha ricevuto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo, con particolare riferimento a quanto riferito (non già da un collaborante ma) da un Sovrintendente della Polizia di Stato. Trattasi dell'unico episodio - a parte quelli globalmente negati - di cui alla Giunta il senatore Andreotti non è riuscito a dare, ad avviso del relatore, una spiegazione del tutto convincente; atteso che il colloquio riservato con Andrea Manciaracina, riferito dal sovrintendente, mal si situa nell'ambito dei riconosciuti incontri con gruppi di pescatori o di tifosi della locale squadra di calcio.

* * *

D'altro canto la sussistenza di elementi del tutto idonei a giustificare un'indagine giudiziaria ulteriore è stato riconosciuta, sia pure in esito ad un dibattito diffuso quanto approfondito, sostanzialmente dalla totalità della Giunta - dove isolata è rimasta una unica posizione favorevole al diniego - e in fondo dallo stesso senatore Andreotti, che dopo aver inizialmente depositato una me-

moria difensiva volta ad illustrare un evidente *fumus persecutionis* della richiesta, si è sostanzialmente rimesso alla valutazione della Giunta; e poi ha ribadito la sua intenzione di non sottrarsi ad un'ulteriore indagine giudiziaria, sia pure accompagnata dalla richiesta di affidare quest'ultima alla valutazione e alla determinazione dello speciale collegio istruttorio previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Tale richiesta ha trovato nella Giunta ampio consenso, non sufficiente peraltro ad determinarsi di una maggioranza. Ciò perchè ad avviso del relatore evidenti sono le ragioni che rendono tale richiesta non ammissibile, nè fondata.

In punto di ammissibilità deve ribadirsi quanto dalla Giunta affermato, sia pure a stretta maggioranza, nella decisione assunta sul Documento IV, n. 20-A (senatore Bernini) che l'Aula approvò nella seduta del 14 gennaio 1993. Ritenne allora la Giunta che esulasse dai propri poteri il proporre all'Assemblea la restituzione degli atti al P.M. precedente ai fini della trasmissione degli stessi allo speciale collegio istruttorio previsto per i reati ministeriali. La valutazione dell'essere in presenza o meno del carattere ministeriale di un reato attiene infatti all'esercizio della giurisdizione e non può essere operata dal Parlamento in sede di deliberazione delle richieste di autorizzazione a procedere senza incorrere in un travalicamento evidente dalle proprie attribuzioni.

Ciò ovviamente non esclude che dinanzi ad una conclamata natura ministeriale del reato contestato la circostanza che la richiesta di autorizzazione a procedere provenga dal P.M. e non dallo speciale collegio istruttorio, ben può essere valutata quale indice di un *fumus persecutionis* nell'atteggiamento soggettivo del P.M., da porre a base di una più propria pronuncia di diniego dell'autorizzazione.

Appare evidente peraltro come nel caso non sussistano i presupposti per una simile pronuncia.

Ed infatti allo stato l'unica condotta ipotizzata (sia pure in maniera non ancora

precisa) a carico del senatore Andreotti, che possa assumere rilievo ai fini del contestato concorso dall'esterno al raggiungimento dei fini dell'associazione mafiosa, si esaurisce negli aspetti riguardanti il condizionamento dei processi giudiziari; condotta che, soprattutto se limitata a singoli episodi, sarebbe probabilmente inidonea ad integrare l'ipotesi di concorso, che viene contestata. Comunque sia, trattasi di una condotta assolutamente inidonea ad integrare ipotesi di reati ministeriali. Evidente è infatti che essendo la Magistratura un potere indipendente, l'indebita influenza sulle sue decisioni non può essere operata da un membro del Governo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Vero è che la Procura palermitana chiede di essere autorizzata ad indagare anche in ambito più ampio e cioè ad estendere l'indagine ad un più complessivo sistema di relazioni fra il parlamentare indagato e l'associazione Cosa Nostra, espressamente assumendosi che si tratterebbe intuitivamente di interessi multiformi (di tipo *amministrativo*, economico, finanziario e perfino *legislativo*) il cui segno unificante sarebbe quello di richiedere comunque e necessariamente *un intervento politico-istituzionale di vertice*. Appare quindi del tutto possibile un esito delle indagini ulteriori, che implichi l'emersione di profili di ministerialità nelle ulteriori condotte (indubbiamente nel loro complesso idonee ad integrare l'ipotesi di un concorso nell'associazione mafiosa) eventualmente accertabili a carico del senatore Andreotti e che quindi renda ineludibile da parte del P.M. la trasmissione degli atti allo speciale collegio di cui all'articolo 7 legge costituzionale n. 1/89. Trattasi però di profilo del tutto prematuramente sollevato in ordine alle risultanze, cui sino ad ora hanno condotto le indagini espletate (nelle quali nessun indizio è emerso rispetto ad ulteriori condotte dell'indagato); e che allo stato quindi il senatore Andreotti non avrebbe neppure un ragionevole interesse a sollevare.

Ritiene peraltro il relatore di dover rimettere sul punto alla Presidenza dell'As-

semblea la valutazione dell'ammissibilità di un eventuale ordine del giorno, che consenta all'Aula di pronunciarsi in merito in eventuale difformità dalla valutazione della Giunta, che fin qui si è illustrata. Sul punto il relatore non è riuscito a rinvenire precedenti negli atti del Senato. Segnala peraltro, pur nel suo fermo convincimento contrario all'ammissibilità e alla fondatezza della questione, che la possibilità della presentazione di un simile ordine del giorno in vicenda analoga è stata positivamente valutata dalla Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1992, dove peraltro l'ordine del giorno fu poi ritirato.

Va da sé che nell'ulteriore corso delle indagini, che appare doveroso autorizzare, l'approfondimento investigativo dovrà necessariamente riguardare i più clamorosi episodi riferiti dai collaboranti su contatti diretti del senatore Andreotti con i vertici dell'associazione mafiosa.

Di tali episodi si è già chiarita la influenza sulla proposta di concessione che all'Aula viene formulata. Ciò perchè essendo per ora le dichiarazioni dei singoli collaboranti prive di specifico riscontro, le dichiarazioni medesime non assumono allo stato neppure consistenza di indizio.

Sono episodi che, come già rilevato, si situano al limite estremo della verosimiglianza e non lo superano soltanto perchè vengono ad inserirsi nel complessivo quadro indiziario che si è innanzi illustrato. Sarà quindi nell'ulteriore fase indagativa - e non in questa sede - che assumerà rilievo la vibrata contestazione da parte del senatore Andreotti non solo della verità ma della stessa credibilità degli episodi medesimi, con argomentazioni che al relatore appaiono indubbiamente di peso notevole, ma che dovranno nella competente sede giudiziaria essere opportunamente considerate e vagliate; indubbio apparendo peraltro che ove sia dimostrata l'impossibilità che tali episodi si siano verificati, la consistenza dell'intero quadro indiziario verrebbe fortemente a scemare.

Nell'ulteriore fase indagativa opportuna valutazione dovranno avere i comportamenti

tenuti dal senatore Andreotti dapprima come Ministro degli esteri, poi come Presidente del Consiglio, volti a contrastare il narcotraffico e in un più ampio spettro il fenomeno della criminalità organizzata; comportamenti che effettivamente appaiono al relatore incompatibili con l'ipotesi accusatoria, se non in una prospettiva di clamorosa schizofrenia del Potere; prospettiva che se non rende assolutamente inammissibile l'accusa, accentua l'onere probatorio di cui il P.M. è indubbiamente gravato.

Nè è dubbia, da ultimo, la opportunità nell'interesse generale che tali approfondimenti investigativi avvenissero prima che una richiesta di autorizzazione a procedere di tale gravità venisse formulata, atteso l'impatto istituzionale indubbiamente intenso che la stessa ha determinato e continua a determinare.

E tuttavia sul punto il P.M. ha richiamato l'impossibilità che gli opportuni approfondimenti avvenissero nel breve termine di 30 giorni previsto dall'articolo 344 c.p.p.

Vero è che la giurisprudenza della Giunta e dell'Aula del Senato di tale termine ha affermato sinora la natura non perentoria, ma esclusivamente sollecitatoria. E ciò con riferimento espresso all'ipotizzabilità di casi simili a quello al nostro esame in cui l'emersione di un indizio a carico di un parlamentare suggerisca l'opportunità di investigazioni complesse, che ben difficilmente possono svolgersi nel breve termine di 30 giorni e che pure possono apparire opportune per porre il P.M. in condizione di decidere se formulare o meno la richiesta di autorizzazione a procedere e, nell'affermativa, di poter completamente indicare, come l'articolo 111 disp. att. c.p.p. indubbiamente gli impone, il fatto, la norma violata e soprattutto le ragioni per cui ritiene di formulare la richiesta.

È noto peraltro come opposta interpretazione del termine sia stata di recente ripetutamente data dalla Camera dei deputati. Sicchè anche per tale profilo non sembra potersi operare valutazione negativa dell'operato del P.M. teso a non rendere irricevibile la richiesta per la scadenza di un termine valutabile come perentorio.

Sicchè anche per tale profilo non sembra possibile al relatore se non una decisione di concessione dell'autorizzazione a procedere, non apparendo compatibile con l'attuale Regolamento del Senato una decisione di restituzione degli atti al P.M. senza pronuncia sulla richiesta di autorizzazione, perchè indagini più approfondite vengano esperite a monte di un'eventuale riformulazione della richiesta medesima su più ampia e aggiornata base motiva; indagini dalle quali resterebbero ovviamente esclusi gli atti istruttori espressamente contemplati dall'art. 343 c.p.p., ma nelle quali potrebbe rientrare anche l'interrogatorio dell'indagato, se quest'ultimo dovesse richiederlo.

La proposta conclusiva, che si è sin qui illustrata, è quindi nel senso di autorizzare la Procura richiedente alla prosecuzione delle indagini così come dal P.M. richiesto.

Coagisce in tal senso con le ragioni fin qui esposte una valutazione di insieme della estrema negatività cui condurrebbe una determinazione di diniego. La stessa non potrebbe non tradursi in una intempestiva (perchè aprioristica) ed impropria (perchè almeno in parte invasiva di attribuzioni riservate alla giurisdizione) valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, una volta che le stesse conducano sul sentiero dei rapporti intercorrenti tra mafia e politica; ovvero in una altrettanto aprioristica valutazione di inaffidabilità della Procura e dell'intera Magistratura palermitane nell'ora presente direttamente impegnate in indagini e processi, la cui gravità ed importanza è persino superfluo sottolineare. Lo stesso senatore Andreotti è apparso preoccupato di conseguenze siffatte, quando ha responsabilmente e apprezzabilmente dichiarato alla Giunta la propria disponibilità anche ad un sacrificio personale, purchè lo Stato non venga privato di quello che indubbiamente appare a tutt'oggi il mezzo più efficace di lotta contro il crimine organizzato. Nè può condividersi l'ulteriore e contrario assunto dello stesso senatore Andreotti, quando si è detto altresì preoccupato che, seguendosi la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«pista politica», si perverrebbe ugualmente ad una delegittimazione dei pentiti, perchè tale direzione d'indagine minerebbe dalla base il cosiddetto teorema Buscetta relativo al carattere formale e verticistico dell'associazione Cosa Nostra. Così evidentemente non è, poichè la direttrice su cui i Magistrati palermitani chiedono di essere autorizzati a proseguire non tende alla individuazione di un terzo livello politico dell'associazione mafiosa; bensì soltanto di un livello collaterale che, non escludendo il carattere verticistico dell'associazione, ne conferma la incompatibilità con un'ipotesi di eterodirezione dall'esterno e dall'alto.

La Giunta - pur innanzi ad un quadro probatorio che lo stesso P.M. riconosce ancora indefinito - ha quindi motivatamente ritenuto l'insussistenza di ragioni che possono supportare una proposta di diniego, in quanto:

- non sussistono motivi che giustifichino una valutazione negativa dell'operato del P.M., apparendo quest'ultimo sostanzialmente necessitato da un lato dall'emersione di indizi, dall'altro dall'insussistenza di elementi che potessero giustificare allo stato una archiviazione, dall'altro ancora da una norma processuale che lo ha indotto a ritenere non procrastinabile la richiesta di autorizzazione;

- sono rimaste assolutamente vaghe ed indeterminate le dichiarazioni del senatore Andreotti in ordine alla possibilità di un'occulta regia di etero-direzione dei collaboranti di cui il P.M. si sarebbe fatto strumento inconsapevole.

Va da sè che la proposta di concessione che deriva dal rigetto di quella di diniego tiene conto dei contenuti espressi di una richiesta che si limita a segnalare la necessità - allo stato - soltanto di ulteriori investigazioni ed indagini che potranno condurre o ad una archiviazione o a una migliore precisazione dell'accusa. Il P.M. infatti non ha chiesto al Senato di essere autorizzato a compiere alcuno degli atti istruttori previsti dall'art. 343 secondo comma c.p.p.; richiesta che allo stato delle acquisizioni inidiziarie sarebbe apparsa almeno prematura e come tale meritevole di rigetto.

Sicchè è avviso conclusivo del relatore che in tali limiti la concessione dell'autorizzazione sia l'unica determinazione possibile nella logica di una corretta applicazione dell'istituto, mentre decisione opposta peserebbe negativamente sulla credibilità delle istituzioni, nuocendo quindi al Paese ed allo stesso senatore Andreotti, che peraltro - con lettera del 3 maggio 1993 - ha manifestato l'intenzione di sollecitare la concessione dell'autorizzazione a procedere, onde favorire il massimo approfondimento in tempi rapidi. Per tale intenzione e per l'alto senso di responsabilità che la ispira il relatore a nome della Giunta ritiene di poter esprimere il proprio pieno apprezzamento.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PELLEGRINO, *relatore*